

Alla Ministra della Pubblica Istruzione

ai Presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato

alla Responsabile scuola del PD

Il contributo del CODISIE alla riforma delle istituzioni e delle iniziative scolastiche italiane all'estero.

Ritenendo importante che finalmente si stia riformando il sistema normativo che gestisce, le scuole, i lettori e i corsi di lingua italiana all'estero, strumenti insostituibili di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, con l'auspicio che alcune di queste nostre richieste possano essere prese in considerazione, proponiamo il contributo dell'Associazione Culturale Codisie alla riforma intervenendo sugli aspetti critici in essa contenuti. Riteniamo che sulla elaborazione di questo decreto pesa negativamente la mancanza di confronto con il personale scolastico in servizio all'estero e con le OO.SS.

Approvazione PTOF - articolo 4 comma 3: questo articolo prevede che sul PTOF il collegio deve acquisire un parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica. Ci pare corretto quanto prescritto in questo articolo, tuttavia bisogna arricchire l'articolo precisando che il parere non può intervenire sulla sfera organizzativa e didattica.

Richiesta: esplicitare che il parere dell'autorità diplomatica non può interferire in alcun modo nella didattica e nell'organizzazione delle attività scolastiche, che sono competenza esclusiva del collegio dei docenti.

Gestione delle scuole all'estero amministrate dallo Stato – articolo 5: Questo articolo al comma 2 attribuisce la gestione amministrativa e contabile al direttore dei servizi generali ed amministrativi e al dirigente scolastico. Viene cancellata la cassa scolastica (art. 37 comma 3), unico istituto veramente rappresentativo della comunità scolastica. Viene così eliminata nelle scuole italiane all'estero, la possibilità per i genitori e per i docenti di partecipare alla gestione delle risorse finanziarie, alla pianificazione delle spese e al loro controllo. Se a questo aggiungiamo, che sul PTOF (prima della sua approvazione è obbligatorio acquisire il parere preventivo della rappresentanza diplomatica (articolo 4 comma 3), allora possiamo affermare che le nuove norme gerarchizzano la gestione delle scuole, riducendo il corpo docente a mero esecutore di scelte calate dall'alto, e i genitori a semplici spettatori. In questo modo si assesta un colpo mortale alla collegialità e alla condivisione delle scelte, principi indispensabili al buon funzionamento della scuola.

Richiesta: istituire il Consiglio d'Istituto anche nelle scuole italiane all'estero, attribuendo ad esso le medesime competenze che ha in Italia, o in subordine mantenere le casse scolastiche.

Corsi di lingua italiana - articolo 10: riteniamo importante normare in questo D.lgs modalità uniformi per la selezione dei docenti che operano sui corsi in tutto il mondo, prevedere con chiarezza i titoli di studio richiesti per insegnare nei corsi, parlare genericamente di "requisiti minimi" (comma 3 lettera C), è un'operazione al ribasso che va evitata. Va stabilito per norma l'obbligo per gli enti gestori di pubblicare, sui siti del Ministero Affari Esteri e della Pubblica Istruzione, l'entità del contributo MAECI e delle altre entrate, il bilancio preventivo e consuntivo annuale. Nonché la pubblicazione del numero di corsi, di studenti frequentanti i corsi, i nominativi e i titoli posseduti dai docenti che in essi insegnano.

Richiesta: introdurre all'articolo 10 un comma che preveda quanto sopra

Lettorati Art. 11. anche questo articolo presenta punti critici: al comma 1 si dice che i lettori oltre che alle Università possono essere assegnati anche a “istituzioni scolastiche straniere”, possibilità non contemplata dalla normativa precedente. Il comma 1 stabilisce che i lettori: “collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.” Bisogna definire con chiarezza le competenze dei lettori qualora fossero affidati a istituti scolastici stranieri.

Al comma 3 invece si stabilisce che: “Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può collaborare con università straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana”. Questo comma risulta essere estremamente generico: quali sono i titoli di specializzazione?

Richiesta: esplicitare le competenze dei docenti che verranno assegnati alle scuole straniere, e i titoli che determinano lo status di “personale specializzato”

Introduzione di un profilo professionale e culturale del personale della scuola da inviare nelle scuole italiane all'estero - articolo 13: chi lavora in una scuola italiana in Italia è già in possesso del profilo professionale e culturale adeguato per insegnare in una scuola italiana all'estero, non si comprende la ratio di questo articolo. Se per “profilo professionale e culturale dei docenti” si intendono i requisiti professionali e culturali necessari per partecipare alla selezione del personale scolastico da inviare all'estero, allora questo articolo appare essere una inutile ripetizione dell'articolo 18 di questo stesso decreto.

Richiesta abrogare l'articolo 13.

Organico dell'autonomia e sostegno - articolo 17: apprezzabile l'introduzione di una quota aggiuntiva di organico da inviare su posti di sostegno (il Codisie aveva fatto rilevare le problematiche legate all'assenza di questa figura professionale in uno degli incontri al MAECI) e per il potenziamento dell'organico dell'autonomia. La norma tuttavia non chiarisce bene con quali modalità questi docenti verranno assegnati alle sedi estere. Il fare riferimento alle norme della 107/15 non risolve il problema, poiché sappiamo bene che all'estero ci sono differenze sostanziali di contesto, per non parlare poi della scelta della sede che deve essere fatta dal docente sulla base della propria posizione nelle graduatorie e delle sedi disponibili e non sulla base di altri e non normati requisiti. Facciamo, inoltre rilevare che qualora i docenti inviati come quota aggiuntiva, venissero selezionati in base al PTOF o sulla base di delibere di collegio che stabiliscono i requisiti necessari per l'assegnazione a quella data scuola (vista la tendenza in Italia), si verrebbe a prefigurare per loro la stessa procedura di assegnazione dei docenti per il potenziamento dell'offerta formativa in uso in Italia, prevista dalla 107/14. Questa procedura è praticamente impossibile da applicare alla destinazione all'estero. Se i docenti della quota aggiuntiva venissero selezionati in base al PTOF o a delibere di collegio, si porrebbe il problema relativo alla durata del loro mandato e/o alla loro permanenza per tutta la durata del mandato nella scuola alla quale sono assegnati, in quanto il PTOF è triennale e le delibere di collegio cambiano di anno in anno. Se poi il docente in posizione utile alla nomina non corrispondesse agli indirizzi del PTOF, o ai requisiti previsti dalle delibere di collegio, cosa succederebbe? Verrebbe scavalcato da chi invece quei requisiti li possiede? Cosa succederebbe ai docenti di sostegno nel momento in cui l'alunno a loro affidato cambiasse ordine di scuola o si ritirasse?

Infine portiamo all'attenzione del Legislatore una situazione molto complicata che riguarda i bambini diversamente abili non cittadini italiani. Considerato che nelle scuole italiane all'estero c'è la possibilità che bambini diversamente abili, di nazionalità non italiana, possano richiedere di iscriversi, considerato che le certificazioni necessarie a riconoscere la situazione di disabilità di questi bambini, prodotte in alcuni Paesi dove insistono le nostre Scuole Statali non vengono riconosciute dalle nostre Autorità, considerato che la nostra cultura ci impone di non rifiutare l'iscrizione di questi bambini, consapevoli

delle difficoltà di trovare una soluzione, vogliamo tuttavia sottoporre all'attenzione del legislatore che esiste questo problema.

Richiesta: la norma va perfezionata introducendo un codice funzione per gli insegnanti di sostegno, ed elementi che diano certezza, a chi è nominato sui posti di potenziamento e di sostegno di potere concludere il mandato nella sede assegnata o in altre sedi.

Procedure di selezione - articolo 18: superare il vigente sistema di selezione è da tempo una richiesta del Codisie, apprezzabile è la sostituzione dei vecchi titoli previsti fino ad oggi con altri più coerenti ai tempi attuali e funzionali a selezionare personale sempre più qualificato, contestiamo la modalità dei colloqui troppo spesso in Italia usati male in modo non finalizzato a selezionare i migliori. Troppo lungo il tempo previsto tra una selezione e l'altra. Inoltre la sostituzione delle graduatorie permanenti con cosiddetti "elenchi": dai quali attingere per l'individuazione dei docenti da inviare all'estero, sta ad indicare, o potrebbe sottendere l'utilizzo di un criterio di discrezionalità per le nomine medesime.

Richiesta: non parlare di elenchi ma di graduatorie permanenti, prevedere come titolo d'accesso alle graduatorie il possesso di certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR di livello B2; ridurre il periodo tra una selezione e l'altra a 3 anni.

Durata del servizio all'estero- articolo 20: corretta la riduzione della durata del mandato dagli attuali 9 anni in mandato unico, ai 6 previsti nella riforma, tuttavia siamo contrari al fatto che ancora viene prevista la non ripetibilità del mandato, cioè che si parli ancora di mandato unico: è una scelta penalizzante, punitiva e poco lungimirante, poiché esclude la possibilità di riutilizzare la preziosa esperienza maturata dal personale che ha svolto un primo mandato all'estero. Inoltre va ricordato che tra tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che possono prestare servizio all'estero per il MAECI, ivi compresi i dipendenti MAECI stessi, solo il personale scolastico farebbe un solo mandato, aumentando ancora le disparità di trattamento, appunto tra personale scolastico e tutto il resto del personale.

Richiesta: prevedere 2 mandati di sei anni intervallati da un periodo di 3 anni di servizio in Italia. Prevedere la possibilità per tutto il personale che ha prestato servizio all'estero, per un periodo pari o inferiore a 9 anni, di svolgere un secondo mandato, dopo un periodo di permanenza in Italia di 3 anni, fino al completamento di 12 anni complessivi di servizio all'estero, superando per questi ultimi il comma 2 di questo articolo attraverso l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia.

Orario di servizio e "spezzoni di cattedra - articolo 22: l'articolo prevede che le ore degli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento (i cosiddetti spezzoni) "sono" ripartiti fra i docenti di ruolo in servizio nella sede. Quel SONO configura l'obbligo di accettazione da parte di questi ultimi di ore eccedenti il normale orario di servizio.

Richiesta: sostituire il verbo "sono" con il verbo "possono", inserendo nell'articolo che i docenti possono accettare o rifiutare di svolgere più ore di quelle previste dall'orario di servizio in Italia.

Assegnazioni temporanee e invio in missione - articolo 23: norma positiva, tuttavia va chiarito che si tratterà di personale mandato all'estero oltre il numero di 674 unità previsto dal contingente, e che l'anno eventualmente prestato in servizio in missione o assegnazione temporanea è considerato oltre il periodo massimo di servizio prestabile all'estero.

Richiesta: aggiungere all'articolo che il personale inviato in missione o in assegnazione non fa parte del contingente di 674 unità, e che il servizio prestato

all'estero in missione o in assegnazione, è da considerarsi in aggiunta al numero massimo di anni di servizio prestabili all'estero.

Rientro in Italia -articolo 25

Al comma 1 “Cessazione per ragioni di servizio o per incompatibilità”: occorre inserire delle garanzie, vanno specificate quali possono essere le ragioni di servizio e un percorso certo per il rientro.

Al comma 2: “Rientro del personale docente per fine mandato”: è prevista la riassegnazione all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarità mentre al momento del distacco i docenti inviati all'estero, docenti in ruolo già da tempo, erano titolari nell'istituzione scolastica di provenienza. Ci sembra una norma penalizzante per i docenti che vanno a svolgere un periodo di lavoro all'estero al servizio dello Stato italiano. Tutti gli altri dipendenti distaccati all'estero rientrano nella loro sede di partenza.

Richiesta: al comma 1 chiediamo che vengano specificate le ragioni di servizio che possono comportare il richiamo in Italia; per quanto riguarda il comma 2 chiediamo che si modifichi nel senso del mantenimento della titolarità nella scuola di appartenenza per l'intero periodo del mandato e riassegnazione alla scuola di ultima titolarità.

Trattamento economico - articolo 28: la ISE, in accordo a quanto disposto da questo articolo, subirà un taglio di circa il 20% per quasi tutto il personale scolastico e di circa il 27% per i lettori e per i docenti delle superiori.

Si premette che questo ulteriore taglio avviene a distanza di poco tempo dall'aumento della base imponibile della tassazione ai fini Irpef dell'assegno di sede (fino al doppio dell'assegno base) usato per il calcolo dell'assegno di sede. (legge di stabilità 2015)

I nuovi parametri determinati per il calcolo della tassazione IRPEF sulla ISE con la legge di stabilità 2015, hanno determinato l'aumento della quota della ISE tassabile. All'imponibile precedentemente tassabile fino al 50% dell'assegno base, è stata infatti aggiunta la tassazione su una quota fino al doppio dell'assegno base medesimo, cioè la tassazione sulla ISE è quasi triplicata. Questo ha determinato, con decorrenza dal 1 luglio 2015, un taglio di diverse centinaia di euro sull'assegno di sede stesso. Va con forza ricordato che l'aumento dell'imponibile Irpef ha inoltre fatto scattare l'aumento dell'aliquota Irpef dal 27% al 38% (per la quota di reddito imponibile superiore a 28.000 euro) per tutti i docenti in servizio all'estero nel momento in cui fanno la dichiarazione dei redditi in Italia, dovendo così versare all'erario un 11% in più di IRPEF su l'imponibile che va oltre i 28.000 euro.

Il taglio effettuato con il decreto di riforma, verrà solo in parte compensato dall'equiparazione di una parte del trattamento normativo del personale scolastico a quello degli altri dipendenti MAECI, trattamento che prevede un diverso calcolo per il contributo abitazione, per le maggiorazioni di famiglia, per l'assegno di prima sistemazione, per le provvidenze scolastiche, per i viaggi, per il trasporto masserizie ed altro. E' peraltro da ricordare che anche il parametro dei contributi aggiuntivi verrà rapportato all'assegno di sede che è calcolato sulla base dei coefficienti più bassi attribuiti al personale scolastico.

Resta immutata e inspiegabile la differenza di trattamento economico tra il personale scolastico e il resto dei dipendenti distaccati all'estero per il MAECI. Infatti restano molto più bassi i coefficienti di costo della vita applicati per il calcolo della ISE per il personale scolastico rispetto a quelli applicati ad altre categorie di dipendenti distaccati al MAECI e ai dipendenti MAECI stessi.

Richiesta: ritorno all'assegno di base precedente o in alternativa allineamento coefficienti di sede del personale scolastico con quello del personale Maeci.

In subordine, richiesta che almeno i contributi aggiuntivi, in special modo quelli per l'abitazione, vengano uniformati a quelli di dipendenti MAECI di pari livello, in corrispondenza del costo effettivo della vita nei diversi Paesi.

Assunzione docenti italiani o stranieri con contratto locale ai quali affidare insegnamenti obbligatori previsti nell'ordinamento scolastico italiano - articolo 30 comma 2: si tratta di una norma, probabilmente anticostituzionale, discrimina infatti i cittadini italiani in base alla loro residenza, ed è destinata ad abbassare il livello degli insegnamenti di discipline del curriculum. Per queste ragioni siamo fortemente contrari all'introduzione di questa norma. Incomprensibile è anche il fatto che a scegliere le discipline da affidare ai docenti con contratto locale, nelle modalità previste dall'articolo 30 comma 2, saranno il MAECI/MIUR e non il collegio dei docenti.

Richiesta: eliminare il comma 2 dell'articolo 30, prevedendo una graduatoria apposita dalla quale attingere per gli incarichi sugli spezzoni e sulle supplenze temporanee.

Supervalutazione servizio estero_ rimando ad altra norma vigente: resta solo per le sedi disagiate e particolarmente disagiate, ai fini della quiescenza..

Richiesta: ristabilire la normativa precedente

Trasferimenti estero su estero- rimando ad altra norma vigente: la norma prevede i trasferimenti per dalle sedi "normali" solo per ragioni di servizio e per gravi motivi personali, mentre per le sedi particolarmente disagiate si viene equiparati ai dipendenti MAECI.

Richiesta estendere i trasferimenti a tutto il personale in servizio all'estero a prescindere dalla tipologia di sede. Un solo trasferimento dopo 3 anni di servizio all'estero.

Piano di edilizia straordinaria e di manutenzione ordinaria, e gratuità libri di testo: assenti nel testo. Molte delle nostre scuole all'estero necessitano di urgenti e indifferibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Spesso l'arredamento scolastico è vecchio e inadeguato, in alcune scuole i libri di testo consegnati agli alunni sono stati usati per anni e ridotti in condizioni vergognose. Quando, di tanto in tanto, arrivano nelle scuole libri nuovi, il percorso è lungo e farraginoso e non ci sono modalità chiaramente normate.

Richiesta: prevedere nel decreto un piano di edilizia scolastica straordinaria (per gli edifici in possesso dello Stato italiano), un fondo annuale per gli interventi di manutenzione ordinaria per tutti gli edifici e per l'acquisto di nuovo arredamento scolastico. Prevedere nella norma la gratuità dei libri di testo per tutti gli studenti, normando altresì, le modalità di invio all'estero dei libri di testo.

Supplenti inviati dall'Italia-scompaiono: occorre prevedere una graduatoria composta da personale docente non di ruolo in Italia, (gestita da MIUR e MAECI) dalla quale attingere sia per gli spezzoni di cattedra, sia che per la sostituzione dei docenti assenti temporaneamente, prevedendo anche in questo caso un limite temporale massimo di periodo di servizio all'estero di 6 anni. Prevedere che per accedere alle graduatorie per le supplenze all'estero bisogna essere possesso di certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR distinta per le varie aree linguistiche sulle quali insistono le scuole.

Richiesta: ripristinare le graduatorie per le supplenze

Gestione delle vigenti graduatorie: va prevista, a nostro avviso, una clausola di salvaguardia che consenta che le attuali graduatorie vengano utilizzate fino a che non siano pronte le nuove graduatorie,

frutto delle nuove modalità di selezione, nonché la pubblicità della nuova tabella titoli con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione del bando.

Tasse scolastiche: Manca nella norma il doveroso riferimento al diritto allo studio degli studenti italiani residenti all'estero in età di obbligo scolastico e quindi l'esenzione dal pagamento di qualsiasi tipo di tassa scolastica, fino ad oggi previsto, va altresì ricordato che nelle scuole italiane all'estero, è oggi richiesto agli studenti di cittadinanza non italiana il pagamento di tasse scolastiche, ci pare opportuno quindi normare a chi andrà la competenza di stabilire l'ammontare delle tasse, considerato che scompariranno le casse scolastiche. Qualora invece, il legislatore accettasse di istituire all'estero i consigli d'istituto, come da noi auspicato, allora tale competenza deve andare a questi ultimi.

Richiesta: inserire un articolo che preveda l'esenzione dal pagamento delle tasse per i cittadini italiani in età di obbligo scolastico che frequentano scuole e corsi di lingua italiana all'estero, stabilire le competenze in materia di tasse scolastiche.

Competenze e assegno di sede dei DSGA

Gli attuali assegni di sede per il personale delle scuole italiane all'estero sono stati fissati nel 1998 valutando le tabelle retributive del CCNL 94/97.

Da allora le competenze dei DSGA a quel tempo Coordinatori amministrativi sono aumentate così come le responsabilità secondo quanto previsto nei CCNL che si sono succeduti nel tempo.

A solo titolo esemplificativo: la sopravvenuta refluenza esterna sia in presenza di delega che non, la responsabilità sugli inventari, le nuove competenze in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, I passaggi di consegne che non avvengono più tra dirigenti scolastici, ma tra DSGA.

Le retribuzioni dei DSGA sono state, nel tempo, commiserate alla nuova realtà, cosa che non è avvenuta per gli assegni di sede che sono rimasti quelli iniziali.

Il CCNL 95-97 collocava le retribuzioni dei Coordinatori amministrativi con importi pari agli insegnanti elementari, adesso, ccnl 2006/09, i DSGA percepiscono più, degli insegnanti laureati della scuola secondaria di II grado.

Richiesta: Con il decreto di attuazione della 107 per le scuole all'estero si chiede di equiparare gli attuali assegni di sede alle tabelle retributive del CCNL 2006-09.

Addis Abeba. 22 gennaio 2017

Il Direttivo del Codisie.